



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“RGPD”)

Informativa per il trattamento di dati personali nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e alla gestione delle cartelle sanitarie a cura del/della medico/a competente

Perché queste informazioni?

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), desideriamo informarti su come saranno trattati i tuoi dati personali, in particolare quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati” indicati all’articolo 9 del Regolamento (come, ad esempio, i dati genetici, i dati relativi alla salute e i dati biometrici), nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e della redazione e gestione della sua cartella sanitaria e di rischio.

Il trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti e potrà essere svolto in via manuale o in via elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata degli stessi.

Cos’è la sorveglianza sanitaria e chi è il medico competente?

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti svolti dal/dalla medico/a competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il/La medico/a competente per l’attività di sorveglianza sanitaria del personale dell’Istituto si avvale del supporto dei Servizi di Prevenzione e Protezione locali e del Servizio di Staff alla Direzione Generale “Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro”.

Il/La medico/a competente è un/una professionista sanitario/a in possesso dei requisiti richiesti dal [Decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81](#) “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il/La medico/a competente è nominato/a dal datore di lavoro e/o dal datore di lavoro delegato e i suoi principali compiti sono:

- sorveglianza sanitaria preventiva e periodica del personale dipendente dell'Istituto e di quello non strutturato ad esso equiparato (borsisti, contrattisti e assegnisti);
- sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, misure e rilevazioni ambientali nei luoghi di lavoro.

Inoltre, nell'ambito delle misure di contenimento e contrasto dell'epidemia da Covid-19, il/la medico/a competente collabora con il datore di lavoro e/o con il datore di lavoro delegato e/o con il/la Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate all'emergenza sanitaria e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza, segnala al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti".

L'elenco dei medici competenti nominati dall'Istituto Nazionale di Astrofisica ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 81/2008 è tenuto dai Servizi di Prevenzione e Protezione locali e dal Servizio di Staff alla Direzione Generale "Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro".

Titolare del trattamento

Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria il/la medico/a competente è il titolare autonomo del trattamento dei dati personali (come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nei chiarimenti forniti in riscontro all'istanza di parere n. 7797 del 27.02.2019).

Le attività dirette a verificare l'idoneità alla mansione del/della dipendente, obbligatorie per legge, vengono poste in essere esclusivamente per il tramite del/della medico/a competente. Quest'ultimo/a, infatti, è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, poiché indispensabile ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

Il/La medico/a competente è l'unico soggetto che può accedere al contenuto delle cartelle sanitarie ed è colui/colei che si deve attivare per implementare opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite.

Il datore di lavoro e/o il datore di lavoro delegato e/o il Servizio di Prevenzione e Protezione non possono conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del/della dipendente allo svolgimento delle mansioni.

Il/La medico/a competente della Struttura di afferenza può essere contattato/a tramite l'indirizzo email all'uopo fornito dal Direttore/Direttrice di Struttura e/o dal/dalla Responsabile della Prevenzione e della Protezione (RSPP) e/o dal/dalla Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Perché i tuoi dati vengono trattati?

La finalità del trattamento dati è la sorveglianza sanitaria, effettuata dal/dalla medico/a competente.

Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal/dalla medico/a competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori

e delle lavoratrici, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e le lavoratrici e tutti coloro che sono equiparati ai lavoratori e alle lavoratrici che operano nell'Istituto, per i quali risulta dal documento di valutazione del rischio (DVR) un valore di rischio che prevede l'obbligo della sorveglianza.

La sorveglianza sanitaria è finalizzata all'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al datore di lavoro e/o al datore di lavoro delegato e in copia al/alla lavoratore/lavoratrice stesso/a (articolo 41, comma 6, del d.lgs. 81/2008). In particolare, il/la medico/a competente, sulla base delle visite mediche, può esprimere uno dei seguenti giudizi:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

I dati idonei, previa loro anonimizzazione, potranno anche essere utilizzati per finalità di aggiornamento professionale nonché di studio o di ricerca.

Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi dati personali?

Il trattamento dei tuoi dati personali nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuato sulla base delle seguenti condizioni di liceità ("basi giuridiche del trattamento"):

- assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione Europea o dello Stato nazionale o da un CCNL (articolo 9, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679);
- finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del/della dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (articolo 9, paragrafo 2, lett. h), del Regolamento (UE) 2016/679).

Chi tratta i tuoi dati?

Per le finalità sopra indicate, potranno accedere ai tuoi dati:

- il/la medico/a competente e suoi collaboratori (es. personale sanitario tenuto al segreto professionale);
- i/le dipendenti e i collaboratori/collaboratrici dell'Istituto che, operando sotto l'autorità dell'INAF, svolgono attività di trattamento per le finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ognuno in relazione ai propri compiti.

Quando strettamente necessario, può esserci l'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei/delle dipendenti dell'Istituto, esclusivamente per fini istituzionali e in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A chi possono essere comunicati i tuoi dati?

I dati delle cartelle non sono comunicati all'Istituto. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 41, comma 6 bis, del d.lgs. 81/2008, il/la medico/a competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al/alla lavoratore/lavoratrice e al datore di lavoro e/o al datore di lavoro delegato.

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza e alle autorità sanitarie competenti, qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente.

Per quanto tempo verranno conservati i tuoi dati?

Il/La medico/a competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore/lavoratrice sottoposto/a a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del/della medico/a competente (articolo 25, comma 1, lettera c), del d.lgs. 81/2008).

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3 del d.lgs. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato.

Per maggiore chiarezza ed affinché tu sia in possesso di informazioni complete e dettagliate, riportiamo, di seguito, il contenuto dell'articolo 25, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 81/2008 circa gli obblighi del/della medico/a competente:

Il medico competente: (...)

- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;*
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.*

Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli?

Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, hai il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una richiesta al/alla medico/a competente incaricato/a della sorveglianza sanitaria presso la tua Struttura.

Il/La medico/a competente informa ogni lavoratore/lavoratrice interessato/a dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello/a stesso/a, gli/le rilascia copia della documentazione sanitaria.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il/la lavoratore/lavoratrice, in qualità di interessato/a al trattamento, potrà esercitare nei confronti del/della medico/a competente tutti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento. In particolare, potrai ottenere:

- l'accesso ai tuoi dati personali e a tutte le altre informazioni indicate nell'articolo 15;
- la rettifica dei dati qualora siano inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti;
- la cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), salvo per quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente conservate (ad es. dati sanitari) e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente su quello dell'interessato alla prosecuzione dell'attività di trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all'articolo 18.

In base a quanto prescritto dal Regolamento, hai anche il diritto di opposti al trattamento dei dati che ti riguardano, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico (articolo 21).

Per esercitare i diritti appena descritti potrai rivolgerti direttamente al/alla medico/a competente, in qualità di titolare del trattamento, utilizzando i dati di contatto forniti da chi dirige la tua Struttura e/o dal/dalla Responsabile della Prevenzione e della Protezione (RSPP) e/o dal/dalla Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Inoltre, se ritieni che il trattamento dei dati che ti riguardano non è conforme alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui hai esercitato uno o più dei diritti previsti dal Regolamento non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, hai altresì il diritto di rivolgerti all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali.

Sei obbligato a conferire i tuoi dati personali?

Il/La lavoratore/lavoratrice è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui agli artt. 17, comma 1, lett. a), e 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente, il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i/le lavoratori/lavoratrici a visita medica (articoli 18 e 20 del d.lgs. 81/2008).

Questa informativa è aggiornata?

La presente informativa è aggiornata al 21 maggio 2020 e potrebbe subire, nel corso del tempo, ulteriori modifiche e/o aggiornamenti. Ti consigliamo, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che troverai pubblicata nel portale web istituzionale dell'INAF, alla sezione "Privacy" (<http://www.inaf.it/it/privacy/documenti-e-risorse-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali>).